



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**Cerimonia di Inaugurazione
dell'Anno giudiziario tributario 2017**

Relazione del Presidente
Mario Cavallaro



Raffaello Sanzio
Giustizia

ROMA
Aula Magna Corte Suprema di Cassazione
lunedì 27 febbraio 2017 - ore 11.00



*Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria*

CERIMONIA
DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2017

Relazione del Presidente
Mario Cavallaro

ROMA

Aula Magna Corte Suprema di Cassazione
lunedì 27 febbraio 2017

Porgo il deferente saluto mio personale e del Consiglio alle autorità, ai magistrati tributari, ai gentili ospiti presenti.

Desidero preliminarmente ringraziare S.E. il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione Giovanni Canzio e l'intera Corte per averci consentito di celebrare in quest'aula l'apertura dell'anno giudiziario tributario per il 2017.

Questa cerimonia cade nel ventennale dell'istituzione del Consiglio come organo di autogoverno della Magistratura tributaria e colgo perciò l'occasione di salutare non solo i miei predecessori ed i Consiglieri, ma tutti i giudici tributari che in molti decenni di laborioso impegno hanno consentito alla giurisdizione tributaria di divenire soggetto terzo, autonomo ed imparziale, di regolazione dei possibili conflitti fra cittadino-contribuente ed Erario-soggetto impositore.

La ricorrenza si celebra in un momento difficile e complesso non solo per la vita del Paese e delle istituzioni europee, ma anche per la magistratura tributaria.

Non spetta all'organo di autogoverno, rispettoso come esso è stato finora ed intende rimanere delle prerogative del Parlamento e del Governo, operare - fra le varie ipotesi che sono state affacciate - una scelta sulla modalità in cui lo Stato intende assolvere alla funzione di regolazione dei conflitti fra cittadino contribuente e potestà impositiva tributaria, centrale e locale.

Spetta tuttavia al Consiglio, nella consapevolezza che tale ruolo non può che essere rivestito da un giudice di forte, solida e riconosciuta autonomia e prestigio professionale, offrire suggerimenti su come è possibile raggiungere tale traguardo e - avvalendosi anche di una doverosa attitudine all'autoriforma - fare tutto quanto in suo potere, nel quadro della legislazione vigente, per raggiungere gli obiettivi indicati.

Prima di dar conto dei più significativi passaggi percorsi in tale direzione, ritengo tuttavia opportuno dare un quadro sommario della corporità e

complessità del lavoro svolto dalle corti giurisdizionali tributarie di merito nell'anno 2016.

I processi pendenti al 31 dicembre sono in totale 468.839, di cui 318.192 nel grado Provinciale e 150.647 in quello Regionale.

I nuovi processi iscritti a ruolo nel corso del 2016 sono stati 232.992, di cui 164.101 nel grado Provinciale e 68.891 in quello Regionale.

Nell'anno sono state, infine, decise controversie per un totale di 294.289, di cui 232.077 nel grado Provinciale e 62.212 in quello Regionale.

I dati parlano da soli. Si tratta di una giurisdizione laboriosa e virtuosa, che non accumula arretrato e che anzi ha un indice di smaltimento superiore a quello degli ingressi, confermando un forte recupero dell'arretrato, quest'anno attestatosi su un ottimo 12 %, percentuale quasi doppia rispetto al precedente periodo.

Questo risultato straordinario non è in alcun modo intaccato dalla diminuzione rispetto al 2015 del numero complessivo degli ingressi (pari a -1 % nel grado Regionale e a -13% in quello Provinciale) poiché comunque imponenti sotto il profilo quantitativo e di grande rilievo sotto il profilo della consistenza rimangono gli affari trattati.

In particolare, si segnala l'ormai consolidato fenomeno di un aumento del valore medio dei giudizi, pari ad Euro 112.363 per quelli delle corti tributarie Provinciali e ad Euro 194.104 per quelle Regionali, mentre il valore complessivo delle controversie trattate si mantiene pressoché stabile sul valore di circa 32 miliardi di Euro.

A fronte dei provvedimenti cautelari richiesti, quelli decisi sono stati 53.348 nel grado Provinciale, di cui concessi il 43.39%, e 2.230 nel grado Regionale, di cui concessi il 28.97%.

Non interessa alla giurisdizione tributaria valutare le soccombenze dell'una o dell'altra parte nei suoi pronunciamenti e tuttavia un controllo indiretto, rappresentato dalle impugnazioni innanzi alla Suprema Corte, di cui non parlerò per lasciare il doveroso spazio espositivo a chi ne ha la responsabilità, dimostra che essa non si discosta, per solidità dei suoi pronunciamenti, da

quella ordinaria e quelle speciali, con un indice di accoglimento dei ricorsi che in sostanza è del tutto simile a quello della giurisdizione ordinaria.

Il Consiglio ha preso atto, anche con una serie di interessanti audizioni, del diffuso disfavore con cui sono state accolte da gran parte della dottrina e dei pratici le proposte recentemente presentate di un radicale mutamento della giurisdizione come risposta a innegabili criticità del sistema attuale, lavorando perciò per superare i problemi con la concretezza dell'operare. Di ciò si intende dar conto nella seconda parte di questo breve intervento.

Efficacia - efficienza - trasparenza della giurisdizione.

In questo campo, dolorosamente registrati alcuni fortunatamente isolati episodi di malcostume, il Consiglio intende proseguire nell'opera di severo e tempestivo intervento, anche grazie al nuovo sistema disciplinare recentemente approvato, prendendo con immediatezza i provvedimenti cautelari necessari e – non appena consentito – quelli definitivi, a tutela dell'onorabilità e della dignità della magistratura tributaria, che è la prima a subire detrimento da questi episodi.

Il Consiglio ha anzi deliberato, sia in riferimento ad un caso concreto già verificatosi, sia come indirizzo generale, la volontà di costituirsi parte civile, insieme all'Autorità ministeriale, ma distintamente da essa, quale portatore di un proprio interesse istituzionale giuridicamente rilevante, nei procedimenti penali nei quali fossero imputati i giudici tributari. Si tratta, ovviamente, di un gesto etico, non del frutto di una pulsione risarcitoria.

A parere del Consiglio, è necessario un ulteriore passaggio legislativo verso la giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare, meglio anche individuando il soggetto promotore dell'azione specifica, ora ripartita senza distinzioni fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza delle Corti Regionali e verso un'auspicabile maggiore omogeneità e unitarietà dei procedimenti disciplinari nelle varie giurisdizioni.

Al momento pendono presso il Consiglio n. 81 affari disciplinari e n. 78 affari di incompatibilità; sono stati decisi nel 2016 n.6 procedimenti disciplinari e

n. 90 procedimenti di incompatibilità. Sono stati, altresì, adottati 9 provvedimenti cautelari di sospensione dalle funzioni.

L'efficacia e l'efficienza della giurisdizione sono state perseguite anche con l'introduzione di un regime di ispezioni ordinarie molto serrato, come espressione non di un occhiuto controllo gerarchico che il Consiglio non può né vuole esercitare, ma come momento di verifica diretto dei procedimenti che le Corti di merito dedicano alla emanazione delle decisioni e dei dati più salienti di ciascun ufficio, specie in riferimento alla tempestività e produttività.

Finora sono state già svolte n. 5 ispezioni ordinarie e ne sono programmate fino alla fine dell'anno in corso altre 8.

Si sta incentivando, anche con appositi incontri, un rapporto di proficua e continua collaborazione con i capi degli uffici giudiziari territoriali.

Abbiamo rilevato con soddisfazione che l'opera del Consiglio va nella direzione, sicuramente giusta, tracciata dal recente rapporto GR.E.CO in tema di iniziative contro la corruzione per quel che specificamente riguarda l'ambito giudiziario tributario.

Formazione professionale e processo telematico.

Il Consiglio ritiene che per costruire uno *status* di magistrato tributario adeguato alla complessità del presente sia necessario perseguire la maggiore e più specifica competenza professionale possibile, e che essa derivi anche dall'attivazione di adeguate energie da parte del Consiglio stesso, non dipendendo in sé dalla provenienza del magistrato da altre esperienze professionali.

Il Consiglio ha seguito molte strade, anche per la acquisita consapevolezza che ai tradizionali percorsi formativi, che pur sono stati rafforzati, è necessario aggiungere esperienze nuove di elevato profilo.

Con grande soddisfazione, abbiamo organizzato l'anno scorso e replichiamo quest'anno il corso di formazione presso la Corte Costituzionale, con la diretta collaborazione del Giudice delle Leggi, onde consentire ai magistrati tributari una adeguata padronanza delle complesse tecniche di formulazione dei sospetti di costituzionalità sulle norme, aperto a cento giudici tributari ed organizziamo anche delle specifiche sessioni formative d'intesa con la Scuola Superiore della Magistratura, il cui prestigio scientifico non è necessario che io qui ribadisca.

Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Corte Costituzionale, i signori giudici Costituzionali ed il signor Segretario Generale della Corte per l'alto onore concessoci, così come non posso dimenticare di esprimere gratitudine alla Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente ed al consiglio direttivo per la disponibilità manifestata.

Sempre sotto il profilo formativo, colgo l'occasione per ricordare che anche nella sede della Suprema Corte i magistrati tributari sono stati ammessi a partecipare alla formazione specifica in materia tributaria e ringrazio il Consigliere Dott.ssa Angela Maria Perrino dell'Ufficio per la formazione decentrata della Cassazione, oltre ai vertici tutti della Corte e all'Ufficio di Presidenza, per aver consentito la partecipazione ad un'iniziativa che può avere benefici effetti anche deflattivi, consentendo alle Corti di merito, specie nel grado regionale, di redigere sentenze che – nel rispetto della piena libertà del giudice – tengano adeguato conto delle questioni di legittimità e le risolvano alla luce del rispetto del potere di indirizzo in tema di interpretazione della legge della Corte Suprema.

Si consolidano e si diffondono nel Paese le importanti iniziative in materia di promozione della legalità fiscale, d'intesa con le altre istituzioni interessate - e specificamente con il MIUR in quanto incentrate sul mondo della scuola - prosegue la partnership editoriale con una importante casa editrice che vede il Consiglio protagonista, si rafforzano gli effetti delle iniziative di collaborazione istituzionale assunte con il mondo delle professioni, in particolare con il CNDCEC, e si stanno mettendo a punto nuove collaborazioni aventi ad oggetto l'alta formazione, nel duplice intento di salvaguardare la competenza istituzionale del Consiglio in materia di formazione dei magistrati tributari e di arricchirla tuttavia con apporti qualificati e non autoreferenziali di tutti i mondi, scientifici e professionali, con cui la magistratura tributaria dialoga quotidianamente nell'esercizio delle sue funzioni. Intenso e proficuo è il rapporto con le Università e l'Accademia, che stabilmente corrobora le nostre iniziative di formazione.

Intensa è l'attività del CUG, trasformatosi per l'operosità lungimirante dei suoi componenti in organo che non si occupa solo della tutela di genere, ma di ogni circostanza in cui vi sia una ingiustificata asimmetria rappresentativa nel mondo della magistratura tributaria.

Lo sviluppo delle iniziative di formazione specifica relative al processo tributario telematico, d'intesa molto proficua con la Direzione Generale della Giustizia Tributaria e grazie all'attenzione, anche finanziaria, dedicatoci dal Ministero e dal Dipartimento delle Finanze, ci ha consentito di realizzare entro l'anno il programma di una prima fase di avvio in tutte le regioni del processo tributario telematico, che va salutata con soddisfazione non senza ricordare che, oltre alla formazione, vanno dati ai giudici tributari, come da tempo abbiamo chiesto, anche quelle dotazioni che meglio consentano di praticare ed approfondire il lavoro con le nuove tecnologie e sulle quali ci stupiscono ritardi ed inesprese riserve.

Si è ritenuto di rafforzare gli uffici del Massimario, architrave di un sistema di approfondimento ragionato dei contenuti delle sentenze delle corti di merito diverso dalla loro mera catalogazione e proseguono proficuamente le intese attraverso le quali si potrà implementare anche il CED presso la Suprema Corte di Cassazione con le massime di merito più significative.

Riteniamo che sia opportuna – a cagione della composizione plurale della magistratura tributaria – una più forte collaborazione in tutti i campi con le altre giurisdizioni e con gli organi di autogoverno delle altre magistrature, in quanto l'attività di magistrato tributario è utilissima alla formazione completa del giurista e mette a disposizione della funzione giudicante una perspicua ricchezza di contenuti culturali e scientifici, di cui saremmo lieti che anche il Consiglio Superiore della Magistratura desse atto, a modifica di posizioni assunte in passato; l'unitarietà della giurisdizione non è solo e soltanto una conseguenza delle scelte ordinamentali, ma della capacità di costruire un profilo di magistrato capace in ogni decisione, anche in quelle di grande rilievo sociale ed economico, di essere e dimostrarsi libero da condizionamenti, autonomo, indipendente e qualificato.

Un magistrato che proviene da più esperienze professionali di alto profilo è, forse assai più di un funzionario tradizionale, quanto di più appropriato a

rispondere ad una domanda di giustizia che sempre più, nella materia tributaria, si proporrà per temi di grande complessità e rilievo sociale ed economico ed è questa la direzione – a nostro avviso – verso cui si può avanzare con poche puntuali modifiche legislative e con un'intensa attività di alta amministrazione a cui il Consiglio non si sottrarrà certamente.

Organizzazione - status dei magistrati tributari - compensi

Il Consiglio ritiene indispensabile, e ha fatto formale domanda all'autorità ministeriale in tale senso, avviare la procedura per una revisione generale della rete territoriale delle corti giudiziarie e soprattutto dei loro organici.

Si tratta di un obiettivo essenziale ed urgente, che produrrà presumibilmente anche una diminuzione complessiva dei costi dell'organizzazione giurisdizionale tributaria, pur senza detrimento per i compensi dei singoli magistrati; sicuramente non è previsto alcun maggiore esborso.

Il procedimento è stato con proficuità attuato anche nel recente passato, (la nostra delibera 137/2017, già inviata all'Autorità ministeriale, fa riferimento alla procedura seguita dal D.L. 273/2005), con un modello collaborativo che non sarebbe né difficile né complesso replicare, essendo evidente che vi è ormai una inadeguatezza della organizzazione sul territorio; essa, nel quadro di una complessiva soddisfacente produttività, deve dare risposte più urgenti e puntuali nelle realtà in cui si concentrano per numero, complessità e consistenza le controversie, mentre deve proseguire lo sviluppo di una fase di mediazione finalizzata alla conciliazione preventiva, operata non fra le ordinarie parti del rapporto tributario, ma con l'apporto - del resto utilizzato anche in campo civilistico - di organi capaci per terzietà ed indipendenza non solo di suggerire soluzioni conciliative, ma di verificarne la legittimità. È un ruolo che i magistrati tributari, organizzati in sezioni che non trattino poi gli affari conciliati, possono sicuramente svolgere con innegabile competenza.

Il Consiglio ha tenuto un passo sostenuto nel riempire le vacanze di organico, anche negli incarichi direttivi e semi direttivi, compatibilmente con la complessità delle procedure. Sono stati ormai integralmente collocati utilmente nei ruoli tutti i magistrati (esclusivamente togati) che avevano

partecipato al concorso del 2011 ed è stato perciò avviato un nuovo concorso, tenendo conto della necessità di ricoprire almeno in parte le scoperture di organico.

Vi è l'auspicio pressante, per le future procedure concorsuali, di cui vi sarebbe necessità anche a breve, mentre procede lo svolgimento del complesso concorso per n. 202 posti di recente bandito, per il quale siamo alle prese con un numero straordinario di richieste (pari a circa 14.000), che venga approvata una nuova tabella per la valutazione dei titoli, come il Consiglio ha già richiesto, e non pare incompatibile con la legislazione vigente che si emanino nuove disposizioni che consentano una eventuale ulteriore successiva procedura concorsuale con nuovi criteri, compresa una eventuale prova selettiva.

A sfatare il persistere di notizie che non esito a definire leggendarie sui ranghi dei giudici tributari, gli organici dei giudici tributari sono composti da n. 2.260 unità nelle Commissioni Tributarie Provinciali e da n. 892 in quelle Regionali, per un totale di n. 3.152, di cui n. 1.629 togati e n. 1.523 laici.

Tutti gli incarichi direttivi e la gran parte di quelli semi direttivi sono ricoperti, per un totale del 92%, da magistrati provenienti dalle fila della magistratura togata, ordinaria e speciale (in particolare n. 380 magistrati ordinari, n.16 magistrati contabili, n. 18 magistrati amministrativi e n. 6 magistrati militari).

Anche negli altri incarichi troviamo presente un folto numero di ben 1.217 magistrati e per quanto si riferisce alle altre principali categorie rappresentate sono invece presenti n. 122 commercialisti e n. 454 avvocati, mentre n. 130 provengono da iscritti in altri albi professionali.

Come si vede, si tratta di una magistratura che si propone come plurale, ma non ha certo carenze di professionalità e competenze al suo interno, dovendosi affidare alla laboriosità e competenza individuale, tipica di ogni altra funzione giudicante, la gran parte dei buoni risultati perseguiti, sicuramente in questi ultimi anni.

Ormai dolorosamente rituale è la doglianza sui compensi dei giudici tributari, da tutti pressoché unanimemente definiti inadeguati e non solo in termini assoluti, per la evidente sproporzione fra la qualità e quantità di opera prestata e la sua anche comparativa determinazione, ma anche per l'irrazionalità dell'erogazione, nei criteri e nei tempi, dei compensi.

Segnalo qui in particolare l'ormai acclarato fallimento della erogazione di una frazione del compenso alle c.d. "commissioni virtuose", che ha determinato uno sviamento insoddisfacente dalla valutazione semmai opportuna della laboriosità individuale e ha provocato ritardi cosmici nell'erogazione in concreto del dovuto; si è convinti, anche per il lavoro istruttorio e cognitivo che il Consiglio svolge e le informazioni che da lì sono state tratte, che sia urgente e necessaria la revisione dei criteri di determinazione e liquidazione dei compensi, trasferendo ad un piccolo aumento del compenso fisso e in maniera più significativa alla quota di compenso variabile capitaro le risorse lentamente e tardivamente messe a disposizione, peraltro ampiamente nei limiti del contributo unificato versato dai ricorrenti, della giurisdizione tributaria.

Il Consiglio

Nel sommario quadro sopra trattato volutamente poco spazio è stato dato alle questioni più strettamente organizzative di diretto interesse del Consiglio, ma occorre pur dire, con leale spirito di collaborazione istituzionale, che sebbene il ruolo di organo di autogoverno non sia posto da alcuno in discussione, tuttavia sarà necessario in futuro, nel quadro di misure di affermazione dell'apparenza dell'autonomia del giudice tributario, assumerne di robuste anche in riferimento al Consiglio, a cui deve essere garantita una più nitida esplicitazione dell'autonomia organizzativa e contabile che pure gli è riconosciuta dall'art. 28 bis del D. Lgs. 545/1992, con la formazione di un capitolo a gestione autonoma direttamente nel bilancio dello Stato.

Più in generale, appare maturo il tempo di un rapporto ormai ineludibile fra magistratura tributaria, e a fortiori dell'organo di autogoverno, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in simmetria con le altre magistrature speciali, poiché il giudizio largamente positivo sulla concreta collaborazione che ha contraddistinto i rapporti con il MEF non può far dimenticare

l'inopportunità, ormai diffusamente rilevata ed emendabile senza alcuna riforma costituzionale, anzi in attuazione dei principi della Carta fondamentale, di legami comportanti controlli e relazioni stabili fra l'organo statutale portatore della pretesa impositiva e quello che è invece portatore della funzione di governo di chi esercita su tale pretesa il controllo giurisdizionale.

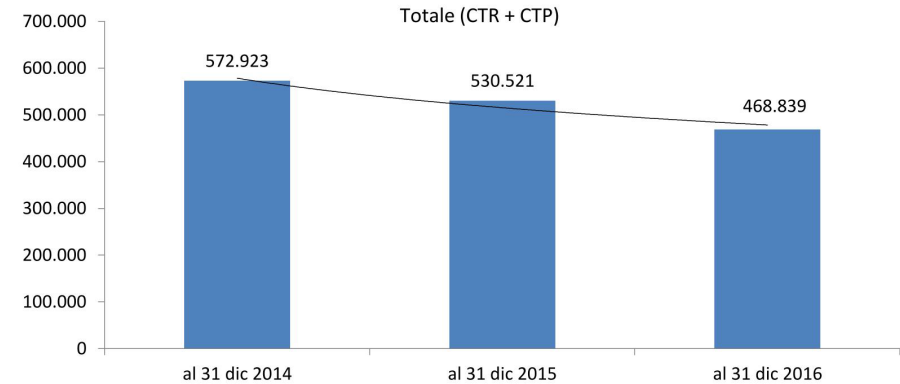
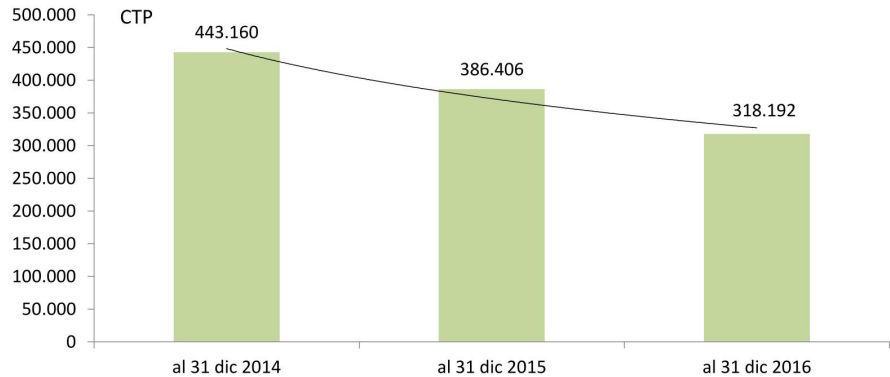
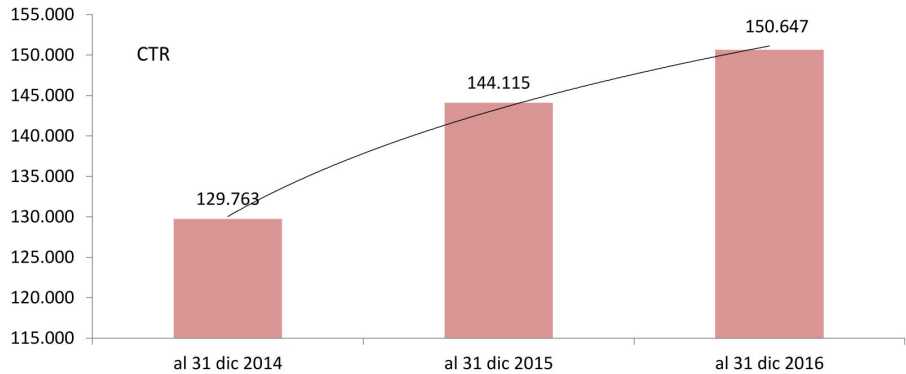
Peraltro il Consiglio sta doverosamente sempre più ampliando la consistenza delle sue funzioni e – sempre nel quadro di una crescita di autonomia – anche lo *status* dei consiglieri e del personale dipendente non può sottrarsi ad un adeguato riconoscimento che preveda l'omologazione con gli altri organi dell'autogoverno giurisdizionale, rispetto ai quali non c'è ragione alcuna, per consistenza e complessità di lavoro e di impegni istituzionali, di una sostanziale *deminutio*. Ciò si espone proprio perché la ormai prossima cessazione della consiliatura consente di sottrarre ad ogni sospetto d'occasione e d'interesse personale l'indicazione istituzionale che ci si permette di proporre con forza. Colgo l'occasione per ringraziare della particolare laboriosità tutto il personale dipendente, il segretario generale e la dirigente, non senza dare atto della elevata professionalità che mostrano nel lavoro sempre più complesso e sollecito che il Consiglio è chiamato a svolgere. Ringrazio anche il Collegio dei revisori dei conti, per la responsabile accuratezza con cui in piena autonomia ma anche in leale collaborazione svolge il suo ruolo. Come in altri campi, molto il Consiglio potrà ottenere con modifiche anche consistenti del proprio sistema regolamentare, ma alcuni passi decisivi non possono che trovare nell'intervento del legislatore la sede appropriata.

Non posso che indicare con soddisfazione gli straordinari risultati raggiunti dalla giurisdizione tributaria specialmente in questi ultimi anni giudiziari, ancor più significativi se comparati alla sobrietà dei mezzi che le sono messi a disposizione e sono certo che molto potremo fare in questo scorcio finale di consiliatura se ci verranno accordate la fiducia per continuare sulla strada tracciata e le risorse per percorrerla; è con questo spirito di realismo ottimista che dichiaro aperto l'anno giudiziario tributario.

Numero ricorsi/appelli PENDENTI

	al 31 dic 2014	al 31 dic 2015	al 31 dic 2016
Comm. Tributarie REGIONALI	129.763	144.115	150.647
Comm. Tributarie PROVINCIALI	443.160	386.406	318.192
TOTALI:	572.923	530.521	468.839

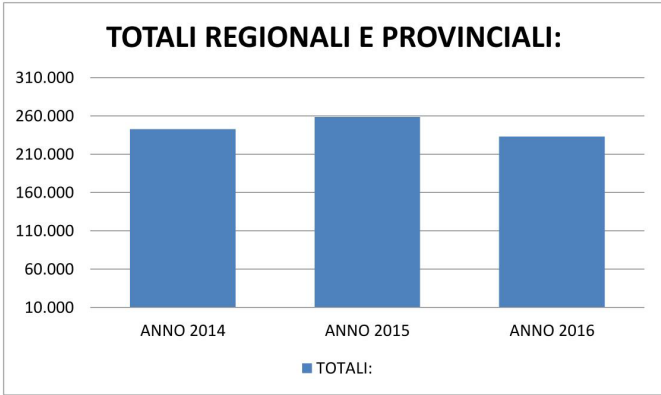
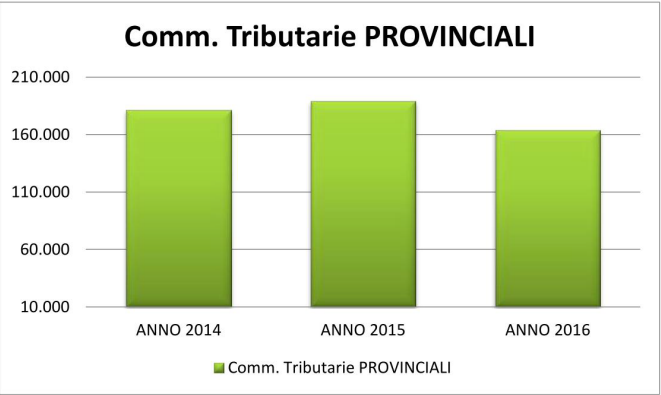
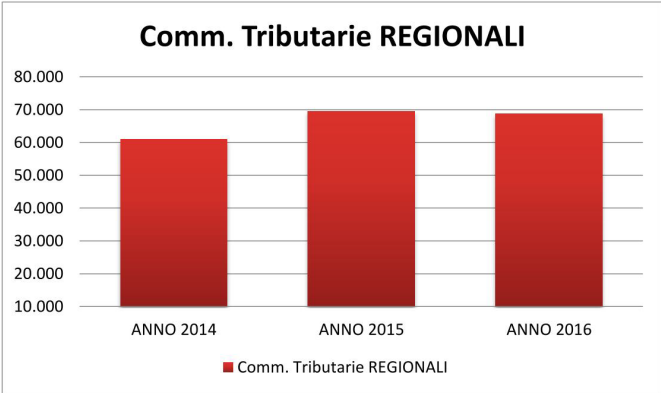
NOTE: Data elaborazione al 15 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti senza quelli privi di deposito del ricorso



Numero controversie PERVENUTE 2014-2016

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Comm. Tributarie REGIONALI	61.045	69.658	68.891
Comm. Tributarie PROVINCIALI	181.683	189.159	164.101
TOTALI:	242.728	258.817	232.992

NOTE: Data elaborazione al 15 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti senza quelli privi di deposito del ricorso

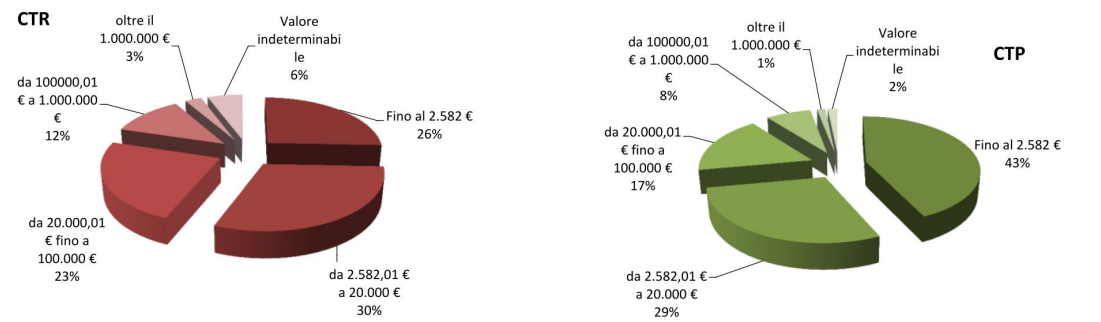


Distribuzione per fasce di valore delle controversie pervenute nel 2016

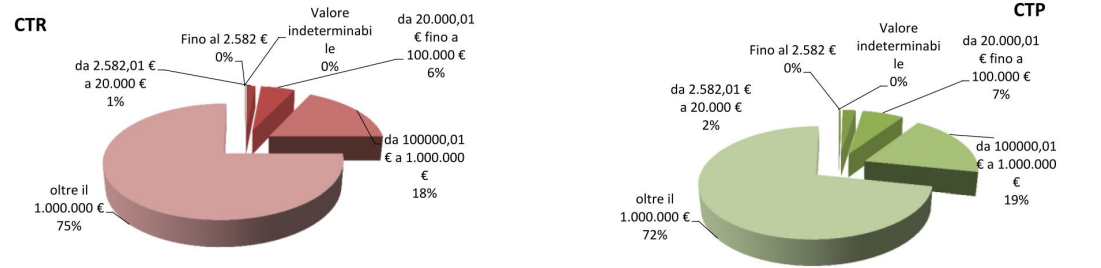
	CTR		CTP		TOTALE
	Numero controversie	Valore complessivo	Numero controversie	Valore complessivo	
Fino al 2.582 €	17.690	14.181.285	70.766	56.435.300 €	70.616.585,00
da 2.582,01 € a 20.000 €	20.951	193.953.599	47.499	405.024.294 €	598.977.893,00
da 20.000,01 € fino a 100.000 €	16.273	742.913.819	28.615	1.277.712.487 €	2.020.626.306,00
da 100000,01 € a 1.000.000 €	8.193	2.393.531.848	12.292	3.476.093.663 €	5.869.625.511,00
oltre il 1.000.000 €	1.855	10.027.404.686	2.304	13.223.674.422 €	23.251.079.108,00
Valore indeterminabile	3.929	0	2.625	0	-
	68.891	€ 13.371.985.237,00	164.101	18.438.940.166 €	€ 31.810.925.403,00

NOTE: Data elaborazione al 15 gennaio 2017 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti senza quelli privi di deposito del ricorso

Distribuzione per numero di controversie pervenute nel corso del 2016



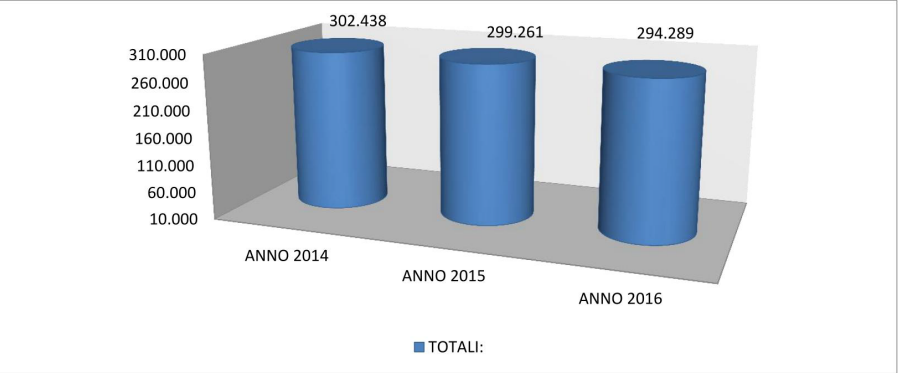
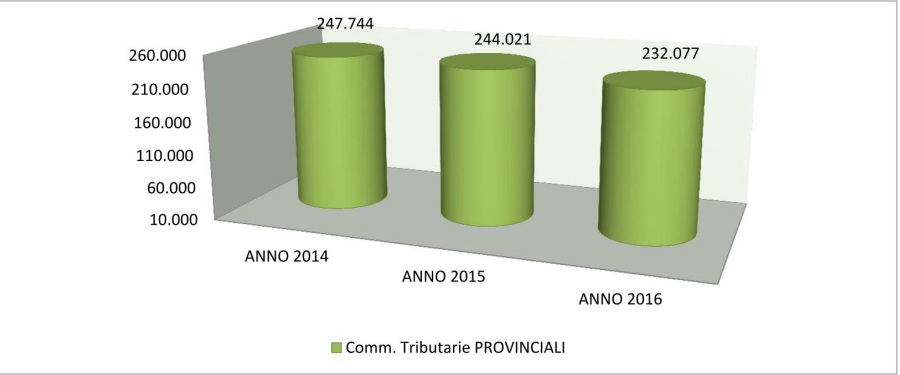
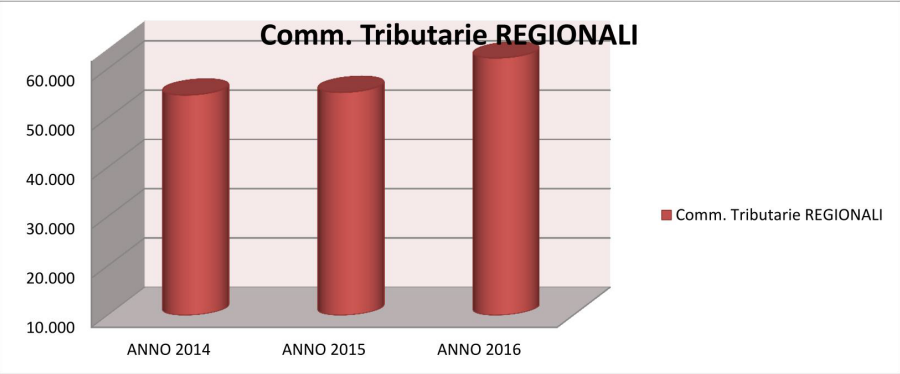
Distribuzione per valore delle controversie pervenute nel corso del 2016



Numero controversie DECISE

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Comm. Tributarie REGIONALI	54.694	55.240	62.212
Comm. Tributarie PROVINCIALI	247.744	244.021	232.077
TOTALI:	302.438	299.261	294.289

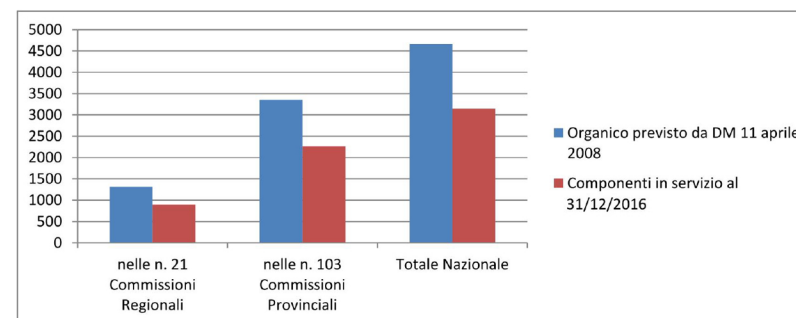
NOTE: Data elaborazione dati al 15 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti senza quelli privi di deposito del ricorso - Tipologia provvedimenti definitivi tutti



**SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AL 31/12/2016**

	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2016	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	892	-422	-32,12%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2260	-1094	-32,62%
Totale Nazionale	4.668	3.152	-1516	-32,48%

di cui:	MAGISTRATI	% sul totale	LAICI	% sul totale
nelle n. 21 Commissioni Regionali	526	58,97%	350	39,24%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	1103	48,81%	1173	51,90%
Totale Nazionale	1629	51,68%	1523	48,32%



	Componenti in servizio al 31/12/2014	Componenti in servizio al 31/12/2015	Differenza percentuale rispetto all'anno precedente	Componenti in servizio al 31/12/2016	Differenza percentuale rispetto all'anno precedente
nelle n. 21 Commissioni Regionali	986	965	-2,13%	892	-7,56%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2392	2312	-3,34%	2260	-2,25%
Totale Nazionale	3.378	3.277	-2,99%	3.152	-3,81%

